

COMUNE DI GIVOLETTO

Città Metropolitana di TORINO

Provvedimento n.207

del 10/10/2018

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE. ANNO 2018

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.

1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.

2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- le risorse disciplinate dall'art. 67, comma 5, lett.b) per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della Performance o in altri strumenti analoghi di programmazione della gestione;
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti.

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15"*.

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n.122 del 2010 e ancora successivamente dall' art. 16 della Legge 160/2016, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Rilevato che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *"a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015"*.

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 nel rispetto delle norme sopracitate.

Dato atto che:

la quantificazione delle risorse per l'anno 2018, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari a € 19.431,72;

b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b):

- dell' importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/01/2016, 01/01/2017 e 01/04/2018) per un importo pari a € 355,92.

c) sono state rese disponibili le risorse disciplinate dall'art. art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018, da definire in sede di contrattazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, quantificate nella misura massima in € 2.433,00

d) sono state infine riportate le risorse disciplinate dall'art. 67 comma 5, lett. b) del CCNL 2016/2018 per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della Performance o in altri strumenti analoghi di programmazione della gestione, per un importo pari a € 5.558,66.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2018, nel quale tra le spese di personale sono comprese le suddette risorse.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, e s.m.i.

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Ritenuto, conclusivamente, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad € 27.779,30 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2018", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente).

Rilevata la propria competenza in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Generali, come nominata con decreto sindacale n. 6 del 11/07/2018.

DETERMINA

1. Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2018, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI nel tetto € 19.431,72
RISORSE VARIABILI nel tetto € 7.991,,66,
TOTALE FONDO NEL TETTO € 27.423,38
TOTALE FONDO EXTRA TETTO (stabili e variabili) € 355, 92
TOTALE FONDO € 27.779,30

3. Di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2018 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016 pari a € 27.960,00.
4. Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 27.779,30 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 ed afferenti la spesa del personale.
5. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Guiffre, Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali.

Il Responsabile del Servizio
F.to:F.to : Guiffre Dr.ssa Stefania

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n 267 e s.m.i.):

Favorevole

Givoletto, 10/10/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to:Guiffre Dr.ssa Stefania

1.

RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione pervenuta il 10/10/2018 per il "visto" ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto che troverà imputazione al programma vedi dispositivo bilancio anno 2018.

Givoletto,10/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Mulatero Azzurra

2.

RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione pervenuta il ----ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

VISTO: Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis D Lgs 18.08.2000 n 267 e s.m.i.

Givoletto, li ----

Il Responsabile del Servizio Finanziario

3.

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69), a partire dal 05/12/2018 fino al 20/12/2018 .

Givoletto, li 05/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to:Scatigna Dott.ssa Elisabetta

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Givoletto, li 05/12/2018

Il Segretario Comunale
Scatigna Dott.ssa Elisabetta